



CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo
Piazza della Vittoria, 4



24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 14 DEL 31-03-2017

ORIGINALE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU: CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 18:30, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza , seduta Pubblica

All'appello risultano:

RADAELLI VALERIA	P	MENALLI ANDREA	P
ARNOLDI CARLO	P	MAGGIONI ANNIBALE GIACOMO	A
MANDELLI LORELLA	A	ESPOSITO CRISTIANO	P
SORRENTINO GIULIA	P	PIROLA DONATELLA	P
POZZI ALFREDO GIOVANNI	P	DORICI MAURO PAOLO	P
RAVASIO GIOVANNI	P		

Totali assenti **2** Totali presenti **9**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Carrera Dott.ssa Antonella Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RADAELLI VALERIA assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il citato D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, nonché l'art.1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO:

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “2. (...) *L'imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...)*”;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “6. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*”;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “7. *L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*”;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che dispone: “9. *I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati*”, facoltà da ritenersi applicabile limitatamente ai fabbricati non classificati nel gruppo catastale D₂ per effetto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “legge di stabilità per l'anno 2013” (cfr Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 5/DF prot. 5534 del 28 marzo 2013);
- l'art. 13, comma 9bis, del D.L. n. 201/2011, che dispone che: “A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati”;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*
- il comma 12-quinquies dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: *“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;*

VISTO l'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 il quale dispone che: *“a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;*

CONSIDERATO che:

- con l'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato abrogato il comma 11, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la disciplina della quota di imposta riservata allo Stato;
- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g) della citata legge 228/2012 hanno rispettivamente stabilito che: *“f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;*
- l'art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente*

dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016 sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/05/2014 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che in applicazione del dettato normativo in vigore la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9;

CONSIDERATO che si intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell'anno 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione del 2017 per effetto delle quali appare opportuno confermare per l'anno 2017 le aliquote di imposta municipale propria IMU così come deliberate dal Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 29/04/2016 che di seguito si riportano:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TOTALE ANNO 2016
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili che non rientrano nelle altre tipologie indicate in tabella.	8,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale di categorie diverse da A1, A8 e A9 e relative pertinenze	Zero
Aliquota per l'abitazione principale <u>di categoria A1, A8 e A9</u> e relative pertinenze	3,5 per mille

<p>Aliquota per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a genitori, figli, (parenti in linea retta di primo grado) purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente. È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a <u>condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</u>; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p>	8,6 per mille
<p>Aliquota per gli immobili di categoria catastale D ad eccezione della categoria D10</p>	8,6 per mille
<p>Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la <u>residenza in istituti di ricovero o sanitari</u> a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso</p>	Zero

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo previsto dall'art. 1 comma 677 della legge 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 232 del 11/12/2016 pubblicata sulla G.U. n. 297 (S.O. n. 57) del 21/12/2016;

VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244 pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016 che ha disposto la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017 al 31/03/2017;

RICHIAMATO inoltre, il comma 13-bis, dell'art. 13 del citato D.L. 201/2011, e ss.mm. il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

TENUTO CONTO della programmazione dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale con atto n. 114 del 16/12/2014;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

Con voti:

Favorevoli nr. 6

Contrari nr. 3 (Cons. Esposito, Cons. Pirola e Cons. Dorici);

D E L I B E R A

- 1. di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di confermare ed approvare** per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale della IUC:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA TOTALE ANNO 2017
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili che non rientrano nelle altre tipologie indicate in tabella.	8,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale di categorie diverse da A1, A8 e A9 e relative pertinenze	Zero

Aliquota per l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze	3,5 per mille
Aliquota per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a genitori, figli, (parenti in linea retta di primo grado) purché ivi dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente . È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato ; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	8,6 per mille
Aliquota per gli immobili di categoria catastale D ad eccezione della categoria D10	8,6 per mille
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la <u>residenza in istituti di ricovero o sanitari</u> a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso	Zero

3. di approvare per l'anno 2017 le seguenti detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che é riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

5. di dare atto che tali aliquote, detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/05/2014 e successive modificazioni, nonché alla normativa statale vigente;

7. di disporre ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm., l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017.

8. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

Favorevoli nr. 6

Contrari nr. 3 (Cons. Esposito, Cons. Pirola e Cons. Dorici);

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Allegati:

- Parere Revisore dei Conti
- Parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
VALERIA RADAELLI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 19-04-2017 al 04-05-2017, Reg. di pubblicazione nr. 458, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

[] Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
al.....

Capriate S. Gervasio,li 19-04-
2017

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il
dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs 267/00):

30-04-2017 per decorso del decimo giorno

Capriate S. Gervasio, li 30-04-2017

Il Segretario Comunale